

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2833

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANDI, ABATE, LENOCI, USVARDI, ARMAROLI, FERRARIS,  
DI PIAZZA, MACCHIAVELLI**

*Presentata il 10 dicembre 1965*

**Indennità di buonuscita agli impiegati statali collocati a riposo  
per limiti di età dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge delega 5 dicembre 1964, n. 1268, dispone:

*Articolo 2, ultimo comma:* « Dal 1° gennaio 1965 l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un ventesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile ».

*Articolo 3, settimo comma:* « Con decorrenza dal 1° marzo 1966 sarà altresì disposta: a) la elevazione dell'indennità di buonuscita ad un importo pari all'80 per cento di una mensilità lorda dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile ».

Per effetto delle succitate disposizioni gli impiegati statali che, per raggiunti limiti di età, sono stati o saranno collocati a riposo nel periodo dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966, percepiscono una indennità di buonuscita corrispondente a meno della metà di quella che percepiranno i loro colleghi, pari categoria, grado ed anzianità che saranno collocati a riposo dal 1° marzo 1966.

Tale ingiusta disparità di trattamento è stata rilevata e lamentata non soltanto dagli impiegati statali interessati ma da numerosi

parlamentari, dall'opinione pubblica e dalla stampa, tutti concordi nel deplorare l'ingiusta ripartizione delle pubbliche risorse tra figli e figliastri, come di fatto è avvenuto.

Oltre ai criteri d'equità e di giustizia, debbesi poi tener presente anche quello del diritto ad una parità di trattamento economico di quiescenza di questo gruppo di statali anziani che altro torto non hanno che quello di aver raggiunto i limiti di età alcuni mesi o anche un solo giorno prima della data stabilita dalla legge in parola. Questo diritto deriva anche dal fatto che essi hanno versato al fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S., dal 1° gennaio 1965 fino al giorno del loro collocamento a riposo, il maggiore contributo commisurato allo stipendio già conglobato del primo assegno temporaneo.

Non è valida l'osservazione che per essi è stato provveduto elevando da un venticinquesimo a un ventesimo la misura dell'indennità essendosi tale provvedimento rivelato assolutamente insufficiente.

Si tenga inoltre presente che, anche se questa proposta di legge sarà approvata, essi percepiranno sempre una indennità notevolmente inferiore a quella dei loro colleghi che saranno collocati a riposo dopo il 1° marzo

1966, perché l'indennità di questi ultimi sarà commisurata, come prescritto, allo stipendio conglobato dei due assegni temporanei.

Vale dunque la pena di ricordare che fin dal 3 dicembre del 1964, nella seduta del Senato durante la quale venne approvata la legge delega n. 1268, i senatori della maggioranza presentarono un ordine del giorno accettato dal Governo, che chiedeva « la emanazione di norme transitorie per evitare disparità di trattamento tra gli impiegati statali collocati a riposo prima e dopo il 1° marzo 1966 ».

Successivamente numerosi parlamentari hanno presentato interrogazioni e progetti di legge sull'argomento, ma tutti sono stati respinti perché comportavano un aggravio al bilancio dello Stato.

La presente proposta di legge, affidando all'E.N.P.A.S. l'incarico di provvedere al pa-

gamento, dilazionato nel tempo, del miglioramento, ha il vantaggio di non portare aggravio al bilancio dello Stato; vengono così a cadere i motivi che si opponevano al soddisfacimento di una esigenza di giustizia.

In considerazione che il pagamento del miglioramento previsto dal presente progetto di legge può essere scaglionato in più fasi successive, senza alcun limite di tempo, non vi è dubbio che il fondo di previdenza dell'E.N.P.A.S. potrà sopportarne l'onere, oltre tutto di limitata entità.

Onorevoli colleghi, la presente proposta di legge vuol togliere dall'animo di anziani e benemeriti funzionari l'amarezza e il risentimento suscitati da ingiuste disposizioni di legge e rendere loro giustizia. I presentatori confidano che vorrete sollecitamente esaminarla e approvarla.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO.

L'articolo 2, ultimo comma, della legge 5 dicembre 1964, n. 1268, è così modificato:

« Dal 1° gennaio 1965 al 28 febbraio 1966, l'indennità di buonuscita dovuta al personale statale sarà liquidata sulla base di un dodicesimo dell'80 per cento della misura annua dell'ultimo stipendio, paga o retribuzione, per ogni anno di servizio computabile.

Al personale di cui sopra l'indennità di buonuscita, nella misura sopraindicata, sarà corrisposta in due tempi: metà all'atto del collocamento a riposo e metà successivamente al 1° marzo 1966, ossia dopo che l'E.N.P.A.S. sia in grado di far fronte con l'apposito fondo di previdenza all'onere derivante dal miglioramento di cui al precedente comma ».